

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3442

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIOCCI LORENZO, VELTRONI, ALBORGHETTI, RIDI, MANGIAPANE, PICCHETTI, MENZIETTI, RONZANI, COLOMBINI, PETROCELLI, RECCHIA, TRABACCHINI, FAGNI, NICOLINI, SAPIO, MAMMONE, ROMANI, CANNELONGA, PINTO, CHELLA, CIAFARDINI, ANGELINI GIORDANO

Presentata il 13 dicembre 1988

Regolamentazione degli impianti ricetrasmittenti di radiodiffusione televisiva e sonora

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in atto da moltissimo tempo la discussione sulla regolamentazione della emittenza radiotelevisiva. Il dibattito ha chiarito, nel suo complessivo svolgersi, le varie posizioni. Ma c'è un elemento di questa complessa materia che spesso si è taciuto, messo in ombra da una battaglia di interessi enormi sia dal punto di vista economico quanto politico che intorno a questa questione è in atto. E cioè, la salvaguardia della salute dei cittadini nel momento in cui qualsiasi impianto di emittenza radiotelevisiva produce un inquinamento derivante dalla emissione di onde elettromagnetiche.

Spesso questo tema è stato relegato alle cronache regionali o semplicemente locali, attribuendogli un valore modesto e

relativo esclusivamente al contenzioso apertosi tra i singoli comuni e le varie stazioni di emittenza.

In realtà, trattandosi di impianti funzionali a servizi di carattere nazionale, di una materia che investe quindi da vicino e direttamente interessi di valore collettivo, tutti i diversi aspetti, ivi compreso ed in primo luogo quello della salvaguardia della salute dei cittadini, devono essere regolati da una direttiva generale, da una legge che ne stabilisca la compatibilità.

L'Italia è uno dei pochi paesi avanzati nel cui ordinamento non è prevista alcuna regolamentazione, dal punto di vista delle compatibilità igienico-sanitarie e di salvaguardia, della emittenza radiotelevisiva.

E non è problema da poco conto se si prendono in esame i risultati di vari studi già fatti in materia.

Esiste un'indagine commissionata dalla provincia di Roma che fa riferimento ad analisi svolte da illustri studiosi di livello nazionale, che dà elementi sufficienti ad una valutazione del problema.

In particolare questa indagine, riprendendo i limiti di sicurezza proposti nel 1979 ed aggiornati nel 1982 da parte dell'Istituto superiore di sanità, limiti che hanno un valore intermedio rispetto a quelli vigenti in USA, più elevati, e quelli dell'URSS, più protettivi, arriva alla conclusione che in alcuni siti ci sono comunque eccessivi e preoccupanti i livelli di emissione: a Rocca di Papa 8 volte oltre la soglia di guardia, a Santa Maria Galeria 13 volte, al Circeo 3 volte.

E ci stiamo riferendo al solo Lazio!

Sulla pericolosità e dannosità delle onde elettromagnetiche non esistono più dubbi. Negli ultimi venti anni numerose e qualificate ricerche scientifiche hanno lanciato segnali allarmanti. In un recente studio (1985) dell'Istituto di medicina del

lavoro dell'università di Padova sono indicati gli effetti termici e biologici rilevati su animali ed i dati epidemiologici riscontrati nell'uomo (si vedano le tabelle allegate). Da questo studio si evince che particolarmente danneggiati sono il sistema nervoso (sindromi neuroasteniche e diencefaliche, distonie vegetativo-vagotoniche), l'occhio (aumentata incidenza di cataratta e lesioni retiniche fino al distacco), il sistema riproduttivo (diminuzione della spermatogenesi fino alla sterilità nell'uomo), ma danni si hanno anche a carico dei sistemi cardiocircolatorio, emopoietico ed immunitario.

Oltre a ciò, queste quantità di radiazioni incidono (fino alla rottura) sul funzionamento elettronico del sistema frenante delle auto e, in particolare, su quello in dotazione ai mezzi pesanti e agli *autobus* di tutti i tipi.

È dunque, necessario, anzi indispensabile, regolamentare la materia per dare un quadro di riferimento certo ai cittadini, alle amministrazioni locali e per preservare la salute e l'incolumità della popolazione.

TABELLA 1.

**EFFETTI BIOLOGICI DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE A RF E MW:
STUDI SU ANIMALI**

SNC	<ul style="list-style-type: none"> — alterazioni dell'asse ipotalamo-ipofisario (con effetti su cortico-surrene, tiroide, gonadi); — alterazioni dell'EEG e dell'Elettrocorticogramma; — alterazioni morfologiche citoplasmatiche dei neuroni; — percezioni acustiche.
SNA	<ul style="list-style-type: none"> — alterazioni della frequenza cardiaca (bradicardia, tachicardia).
Occhio	<ul style="list-style-type: none"> — blefavititi, congiuntiviti, iriti, cheratiti, opacità del c. citreo; — essudati retinici, distacco di retina; — cataratta.
Gonadi	<ul style="list-style-type: none"> — edema; — degenerazione dell'epitelio spermatogonico; — atrofia e necrosi dei tubuli seminiferi.
Sistema cardio-circolatorio	<ul style="list-style-type: none"> — aumento del flusso ematico negli organi interessati; — vasodilatazione periferica; — aumento del metabolismo cellulare; — tachicardia; bradicardia; aritmie; — alterazioni dell'ECG.
Sistema emopoietico e immunologico	<ul style="list-style-type: none"> — leucocitosi, linfocitosi; — eritropenia; — alterazioni del rapporto fra frazioni proteiche; — alterazioni della glicemia.
Embrione e feto	<ul style="list-style-type: none"> — aumentata incidenza di perdite e di pre- e post-impianto; — aumentata incidenza di malformazioni nella prole.

TABELLA 2.

**EFFETTI BIOLOGICI DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE A RF E MW:
DATI EPIDEMIOLOGICI**

Sistema nervoso	<ul style="list-style-type: none"> — sindromi neuroasteniche; — distonie vegetativo-vagotoniche; — sindromi diencefaliche.
Sistema riproduttivo	<ul style="list-style-type: none"> — diminuzione della spermatogenesi; — disturbi sessuali riferibili a sindromi asteno-vegetative.
Occhio	<ul style="list-style-type: none"> — aumentata incidenza di cataratta; — aumentata incidenza di lesioni retiniche.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I parametri radioelettrici delle emittenti e dei trasmettitori radiofonici e televisivi, sia pubblici che privati, devono avere complessivamente una densità di potenza tale da limitare i livelli di esposizione alle onde elettromagnetiche al di sotto di 5 W/mq per l'intervallo di frequenza da 300 KHz a 3 MHz, e al di sotto di 1 W/mq per l'intervallo di frequenza da 3 MHz a 300 GHz.

2. I livelli di esposizione dovranno essere rilevati al suolo in prossimità di ogni singolo impianto di emissione e trasmissione, ad una distanza non superiore a metri 50, e nei punti intermedi tra due o più impianti di emissione o trasmissione distanti fra di loro non più di km 3.

3. I valori massimi dei livelli di esposizione si intendono raddoppiati all'interno degli impianti di radiodiffusione sonora o televisiva.

ART. 2.

1. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel predisporre il piano di assegnazione delle frequenze, provvede ad indicare per ogni frequenza i parametri radioelettrici, con particolare riferimento alla potenza di emissione degli impianti.

2. Detti parametri dovranno essere riportati nelle concessioni per l'esercizio di attività di radiodiffusione televisiva o sonora.

ART. 3.

1. Spetta alle unità sanitarie locali effettuare i rilevamenti necessari a controllare i livelli di esposizione al suolo di cui all'articolo 1.

ART. 4.

1. Le regioni sono delegate ad elaborare piani di individuazione dei siti idonei all'insediamento di impianti di emittenza radiotelevisiva secondo le modalità indicate negli articoli 5 e 6.

ART. 5.

1. I piani regionali saranno predisposti da apposite commissioni da nominare, da parte dei consigli regionali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette commissioni saranno composte da:

a) due tecnici esperti in emittenza radiotelevisiva indicati dalla regione;

b) un rappresentante dell'emittenza radiotelevisiva pubblica;

c) un rappresentante dell'emittenza radiotelevisiva privata;

d) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 6.

1. I piani regionali dovranno comprendere i seguenti elaborati:

a) relazione sulla distribuzione attuale delle emittenti radiotelevisive con particolare riferimento alla ubicazione dei loro ripetitori ed alle caratteristiche tecniche degli stessi;

b) relazione in cui siano individuati i siti ritenuti idonei per la collocazione di impianti di trasmissione radiotelevisiva;

c) planimetria relativa agli elementi di cui alla lettera b).

2. Detti piani dovranno essere approvati dalle regioni entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

1. La concessione per la realizzazione di impianti per emittenza radiotelevisiva viene rilasciata dai comuni previo parere di conformità al piano di assegnazione delle radiofrequenze ed al piano regionale di individuazione dei siti.

2. Resta comunque valido ogni altro eventuale vincolo già esistente sulle aree nelle quali si richiede la concessione per l'insediamento di impianti di emittenza.

ART. 8.

1. Entro sei mesi dall'approvazione dei piani regionali le singole emittenti già in attività dovranno documentare il possesso dei requisiti di compatibilità con la presente legge o, nel caso in cui ne fossero totalmente o parzialmente prive, presentare la domanda per il rilascio della concessione.

ART. 9.

1. L'emissione di onde elettromagnetiche al di sopra dei livelli massimi di cui all'articolo 1, costituisce forma di inquinamento e pertanto sono ad essa estese le vigenti norme in materia di tutela ambientale e di igiene del lavoro.